Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 febbraio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 24.

Approvazione ed esecuzione del Protocollo fra l'Italia e la Spagna concernente la definizione delle questioni pendenti in materia di marina mercantile, concluso a Madrid il 17 luglio 1952 e del relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 22 gennaio 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo tra l'Italia e la Spagna relativo alla definizione delle questioni pendenti in materia di marina mercantile, concluso a Madrid il 17 luglio 1952, nonchè il relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 22 gennaio 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambio di Note.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una pari riduzione del fondo iscritto nel capitolo 508 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA — VILLABRUNA — TAMBRONI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Protocollo tra l'Italia e la Spagna concernente la definizione delle questioni pendenti in materia di marina mercantile e relativo scambio di Note.

Nella sede del Ministero degli affari esteri di Madrid, il 17 luglio 1952, si sono incontrati il Presidente della Delegazione italiana ed il Presidente della Delegazione spagnola, incaricate di esaminare tutte le questioni pendenti fra i due Governi in materia di Marina mercantile e originate dallo stato di belligeranza dell'Italia e dalla posizione di neutralità della Spagna durante la seconda guerra mondiale, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole che ponga fine ai reclami formulati reciprocamente dai due Governi.

Dopo attenta valutazione di ogni singola questione che aveva formato oggetto delle discussioni tra le due Delegazioni, i Presidenti delle medesime hanno convenuto, in uno spirito di conciliazione e a titolo transattivo, di proporre ai rispettivi Governi un accordo sulle seguenti linee:

1° i piroscafi « Madda » (Monte Nafarrate) e « Trovatore » (Cabo del Agua) saranno assegnati uno a ciascuna delle due Parti mediante estrazione a sorte;

2° prima dell'assegnazione si procederà di intesa fra i Rappresentanti dei due Governi, alla determinazione del valore delle due navi, e la Parte che riceverà il piroscafo di maggiore valore pagherà all'altra la metà della differenza netta di valore tra i due piroscafi, calcolata in dollari;

3° le modalità di consegna effettiva del piroscafo assegnato all'Italia saranno concordate appena possibile in relazione con gli impegni contrattuali del piroscafo medesimo. Col piroscafo saranno restituite le corrispondenti originarie installazioni radioelettriche di esso che si trovano depositate presso la « Hispano Radio Marítima S. A. » di Bilbao;

4° il Governo spagnolo pagherà al Governo italiano la somma di dollari 350.000 per i noli dovuti dall'agosto 1949 al 31 luglio 1952, restando inteso che con tale pagamento si considerano liquidate tutte le controversie e pendenze derivanti dalla gestione delle navi medesime sia fra i due Governi che fra proprietari e armatori;

5° se l'effettiva consegna del piroscafo sarà ritardata oltre il 31 luglio 1952, il Governo spagnolo pagherà a quello italiano per ogni mensilità successiva il 50 % degli utili netti ottenuti per ambedue i piroscafi durante il mese di cui si tratta; in nessun caso il Governo spagnolo pagherà a quello italiano meno di un dollaro per tonnellata e mese del piroscafo assegnato all'Italia;

6° il pagamento dell'ammontare corrispondente alla somma dovuta a qualsiasi titolo a termini del presente Protocollo potrà essere effettuato attraverso il conto previsto dall'Accordo dei pagamenti italo-spagnolo, mediante esportazione di extra-contingenti di merci che interessano l'economia italiana e che figurano nella lista delle esportazioni spagnole allegata all'Accordo Commerciale vigente fra i due Paesi.

In fede di che, i Presidenti delle due Delgazioni hanno firmato il presente Protocollo con riserva della approvazione dei rispettivi Governi, restando inteso che, in difetto di questa, il Protocollo medesimo non potrà essere invocato da una delle due Parti in pregiudizio delle ragioni di diritto e di fatto dell'altra Parte.

Madrid, il 17 luglio 1952

Il Presidente della Delegazione Spagnola
J. Nunez Iglesias

Il Presidente della Delegazione Italiana
Lo Faro

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

PROTOCOLO

En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, a 17 de Julio de 1952, se han reunido el Presidente de la Delegación italiana y el Presidente de la Delegación española, encargadas de examinar todas las cuestiones pendientes entre los dos Gobiernos en materia de Marina Mercante, originadas por el estado de beligerancia de Italia y por la posición de neutralidad de España durante la segunda guerra mundial, con objeto de llegar a una solución amigable que ponga fin a las reclamaciones que han formulado recíprocamente los dos Gobiernos.

Después de un atento estudio de cada una de las cuestiones que habían constituído el objeto de las discusiones entre las dos Delegaciones los Presidentes de las mismas han convenido, en un espíritu de conciliación y a título de transacción, proponer a sus respectivos Gobiernos un Acuerdo sobre las siguientes bases:

1° los vapores « Madda » (Monte Nafarrate) y « Trovatore » (Cabo del Agua) serán asignados, uno de ellos a cada una de las dos Partes mediante sorteo;

2° antes de la asignación se procederá, de acuerdo entre los representantes de ambos Gobiernos, a determinar el valor de los dos buques y la Parte que reciba el buque de mayor valor abonará a la otra la mitad de la diferencia neta de valor entre los dos buques, calculada en dólares;

3° la forma de entrega efectiva del buque que haya sido asignado a Italia será acordada tan pronto como sea posible, en relación con las obligaciones contractuales del mismo buque. Con el buque se restituirán las correspondientes instalaciones primitivas radioeléctricas del mismo, que se hallan depositadas en la « Hispano Radio Marítima S. A. », de Bilbao;

4° el Gobierno español abonará al Gobierno italiano la suma de dólares 350.000 por los fletes debidos desde Agosto de 1949 a 31 de Julio de 1952, quetando entendido que con este pago se consideran liquidadas todas las diferencias y saldos pendientes derivados de la gestión de los mismos buques, bien sea entre los dos Gobiernos o entre propietarios y armadores;

5° si la entrega efectiva del buque se retrasa más allá del 31 de Julio de 1952, el Gobierno español abonará al italiano por cada sucesiva mensualidad el 50 % de los beneficios líquidos obtenidos por ambos buques durante el mes de que se trate, « en ningún caso el Gobierno español abonará al italiano menos de un dólar por tonelada y mes del buque adjudicado a Italia »;

6° el abono del importe correspondiente a la suma debida por cualquier título dentro de los términos del presente Protocolo podrá ser efectuado a través de la cuenta del Convenio de Pagos hispano-italiano, mediante la exportación de extra-cupos de mercancías que interesen a la economía italiana y que figuren en la lista de exportación española aneja al Acuerdo Comercial vigente entre los dos países.

En fe de lo qual los Presidentes de las dos Delegaciones firman el presente Protocolo, a reserva de la aprobación de los respectivos Gobiernos, quedando entendido que, a falta de ésta, este Protocolo no podrá ser invocado por una de las dos Partes en perjuicio de las razones de derecho y de hecho de la otra Parte.

Madrid, a diecisiete de Julio de mil novecientos cinquenta y dos.

El Presidente de la Delegación Italiana
Lo Faro

El Presidente de la Delegación Española
J. Nunez Iglesias

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

N. 11

Madrid, 22 gennaio 1953

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano ha dato la sua approvazione al Protocollo firmato in Madrid il 17 luglio u. s. dai Presidenti delle Delegazioni italiana e spagnola incaricate di definire le questioni pendenti fra i due Governi in materia di marina mercantile ed originate dallo stato di belligeranza dell'Italia e di neutralità della Spagna durante la seconda guerra mondiale.

Con riferimento alle successive conversazioni dei due Presidenti circa le modalità dei pagamenti previsti al punto 6° del Protocollo medesimo, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano accetta che tali pagamenti avvengano attraverso un conto speciale, mediante l'esportazione verso l'Italia, in extra contingente, delle seguenti merci: 1) minerale di ferro del Rif per un quantitativo non inferiore a quindicimila ton-

nellate; 2) acciughe salate, tonno sott'olio, cacao in grani, piriti 48 %, potassa 40 % K_2O, olî essenziali, sino alla concorrenza totale dei pagamenti.

Sarò grato a V. E. se vorrà comunicarmi il consenso del Governo spagnolo su quanto precede, restando inteso che il presente scambio di Note fa parte integrante del citato Protocollo 17 luglio u. s.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

TALIANI

Sua Eccelenza
Don Alberto MARTIN ARTAJO
Ministro degli Affari Esteri — MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Num. 19

Madrid 22 Enero de 1953

Excmo. Señor:

Muy señor mio: Tengo la honra de acusar recibo a su Nota de esta misma fecha, cuyo texto, traducido al español, dice como sigue:

« Tengo el honor de comunicar a V. E. que el Gobierno italiano ha dado su aprobaciòn al Protocolo firmado en Madrid el 17 de Julio pasado, por los Presidentes de las Delegaciones italiana y española encargadas de decidir acerca de las cuestiones pendientes entre los dos Gobiernos en materia de Marina Mercante, y surgidas por el estado de beligerancia de Italia y de neutralidad de España durante la segunda guerra mundial.

Con referencia a las sucesivas conversaciones de los dos Presidentes acerca de la modalidad de los pagos previstos en el punto sexto del mismo Protocolo, tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno italiano acepta que tal pago se realice a través de una cuenta especial, mediante la exportación a Italia, en contingentes extraordinarios, de las siguientes mercancías: 1) mineral de hierro del Rif, por una cantidad no inferior a quince mil toneladas; 2) anchoas saladas, atún en aceite, cacao en grano, piritas 48 %, potasa 40 % K_2O, aceites esenciales, hasta la concurrencia total de los pagos.

Agradecería a V. E. se dignase comunicarme el consentimiento del Gobierno español sobre quanto precede, en la inteligencia de que el presente Canje de Notas formará parte integrante del citado Protocolo de 17 de Julio pasado ».

Me complazco en expresar a V. E. la conformidad de mi Gobierno con el contenido de la mencionada Nota, considerando que la comunicación de V. E. y esta respuesta forman parte integrante del citado Protocolo de 17 de Julio pasado.

Sírvase aceptar, Señor Embajador, las seguridades de mi alta consideración.

ALBERTO MARTIN ARTAJO

Excmo Señor Marqués TALIANI DE MARCHIO
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia — MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Cooperative Edili « Co. C.E. », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 1° luglio 1948, con il quale il Consorzio Cooperative Edili « Co.C.E. », con sede in Napoli, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la sentenza 26 maggio 1951, con la quale il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento del predetto Consorzio;

Vista la sentenza 22 gennaio 1954 della Corte d'appello di Napoli, che revoca il fallimento di cui sopra, ritenendo che l'Ente in parola, quale consorzio riconosciuto ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, non sia soggetto alla procedura fallimentare, bensì a quella della liquidazione coatta amministrativa;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a mente dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Ritenuta la necessità di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa del Consorzio predetto, ai sensi delle leggi citate;

Visto il dispaccio 31 agosto 1954 del Prefetto di Napoli;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio Cooperative Edili « Co.C.E. », con sede in Napoli, è messo in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

L'avv. Giulio Pasquale è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso, con i poteri e gli obblighi di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione del Consorzio, a norma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1955
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 141. — BAGNOLI

(639)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1954.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 6 maggio 1940, n. 500, modificato con l'art. 1 della legge 24 agosto 1941, n. 1046;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1950, con il quale il tenente generale di porto Alberto Pace venne nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli, per il quadriennio 1951-54;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente per il quadriennio 1955-58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1955, l'on. avv. Nicola Salerno è nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli, per il quadriennio 1955-58.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Napoli, addì 30 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1955
Registro n. 25 Marina mercantile, foglio n. 208

(641)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della cartolina postale celebrativa della XXXII Fiera di Padova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del Regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 849, con il quale è stata autorizzata la emissione di una cartolina postale celebrativa della XXXII Fiera di Padova;

Decreta:

Art. 1.

La cartolina postale del valore di L. 20, celebrativa della XXXII Fiera di Padova, è stampata in rotocalco su cartoncino bianco nel formato rettangolare di mm. 148 x 105.

La cartolina reca nel recto, in alto, in carattere bastoncino spaziato, la leggenda « Cartolina Postale »; nell'angolo superiore destro, il francobollo nel formato stampa di mm. 22 x 18, che racchiude in un fondino a mezza tinta un medaglione nel quale è riprodotta una testa muliebre con corona turrita, ispirata stilisticamente dalle antiche monete siracusane del III periodo, simboleggiante l'Italia, che poggia su un cartiglio recante la leggendina « Poste ». Il francobollo reca in alto a sinistra la leggendina « Lire », a destra l'indicazione del valore in cifre « 20 »; in basso, in un rettangolino a fondo chiaro, la dicitura « Repubblica Italiana ».

Nell'angolo superiore sinistro, in una cornicetta rettangolare lineare, una vignetta raffigurante un padiglione imbandierato della Fiera recante sul fianco la scritta « 29 maggio-13 giugno 1954 »; nella parte inferiore della vignetta, su fondo a mezza tinta, la leggenda in carattere stampatello chiaro: « Fiera di Padova 1954 ».

Il recto della cartolina è diviso verticalmente a metà da una linea punteggiata; nella metà destra vi è lo spazio per l'indirizzo del destinatario.

Il verso della cartolina è in bianco ed è riservato per le comunicazioni del mittente.

Tutte le stampe riprodotte nel recto della cartolina sono in colore verde bluastro.

Art. 2.

La cartolina di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valida agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1954 e sarà ammessa al cambio, purchè non sciupata, a tutto il 31 marzo 1955

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1955
Registro n. 3 Ufficio riscontro poste, foglio n. 368. — FAGGIANI

(610)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1954.

Istituzione a Cuneo di una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1942, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato con legge 2 marzo 1953, n. 429;

Ritenuta l'esigenza di istituire a Cuneo una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Torino;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1955, è istituita a Cuneo una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Torino, con circoscrizione comprendente la provincia di Cuneo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1955
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 273

(657)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1955

Sospensione, a decorrere dal 1° dicembre 1954, nei confronti dei datori di lavoro del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, dell'obbligo del pagamento del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro 16 agosto 1952 e 2 ottobre 1952, che determinano la misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati da parte dei datori di lavoro del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati;

Sentito il Comitato per il trattamento di richiamo alle armi agli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

E' sospeso, a decorrere dal 1° dicembre 1954, nei confronti dei datori di lavoro del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, l'obbligo di pagamento del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(640)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1955.

Determinazione dei periodi medi di occupazione di carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sotto elencate carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori sono determinati come segue:

Agrigento

Carovana carrettieri « S. Giuseppe » di Siculiana, giornate n. 24; decorrenza: 1° febbraio 1953;

Cooperativa « S. Vincenzo » fra i facchini di piazza di Licata, giornate n. 24; decorrenza: 1° luglio 1953.

Arezzo

Cooperativa ex combattenti carico e scarico di San Giovanni Valdarno, giornate n. 22; decorrenza: 1° luglio 1953.

Ascoli Piceno

Carovana facchini di Cossignano, giornate n. 20; decorrenza: 1° aprile 1953.

Avellino

Carovane facchini dei comuni di Avellino e Atripalda, giornate n. 25; decorrenza: 1° novembre 1953;

Carovane facchini degli altri Comuni della provincia, giornate n. 20; decorrenza: 1° novembre 1953;

Carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori del comune di Avellino, giornate n. 26; decorrenza: 1° novembre 1953;

Carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori degli altri Comuni della provincia, giornate n. 22; decorrenza: 1° novembre 1953.

Bolzano

Cooperativa appalti ferroviari di Fortezza, giornate n. 20; decorrenza: 1° novembre 1952.

Brescia

Carovana facchini di Darfo, giornate n. 20; decorrenza: 1° maggio 1953;

Carovana facchini di Salò, giornate n. 18; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana facchini di Breno, giornate n. 20; decorrenza: 1° maggio 1953.

Brindisi

Carovana carico e scarico di Fasano, giornate n. 22; decorrenza: 1° luglio 1953;

Carovana ippotrasportatori C.I.S.L. di Ceglie Messapico, giornate n. 24; decorrenza: 1° novembre 1953;

Carovana carico e scarico piazza Indipendenza n. 1, Brindisi, giornate n. 24; decorrenza: 1° dicembre 1953;

Carovana ippotrasportatori « San Cosimo » di San Pancrazio Salentino, giornate n. 24; decorrenza: 1° luglio 1953;

Carovana indipendente ippotrasportatori di Ostuni, giornate n. 24; decorrenza: 1° luglio 1953.

Campobasso

Libera Carovana facchini di Termoli, giornate numero 25; decorrenza: 15 dicembre 1952;

Carovana facchini di Ripabottoni, giornate n. 15; decorrenza: 1° agosto 1952;

Carovana facchini di Palata, 1° aprile-31 dicembre di ciascun anno: 15 giornate; decorrenza: 16 luglio 1953.

Chieti

Carovana facchini di Cupello, giornate n. 24; decorrenza: 1° ottobre 1953.

Firenze

Carovana facchini « Via Circondaria, n. 32 », Firenze, giornate n. 25; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana facchini « Rinascita » di Firenze, giornate n. 25; decorrenza: 13 marzo 1953;

Carovana facchini stalle in sosta di Firenze, giornate n. 15; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana facchini figlinese di Figline Valdarno, giornate n. 25; decorrenza: 1° novembre 1952;

Carovana facchini Mercato ortofrutticolo di Prato, giornate n. 20; decorrenza: 8 maggio 1953;

Carovana facchini Sant'Agata di Mugello, giornate n. 15; decorrenza: 1° luglio 1952.

Latina

Cooperativa facchini San Felice Circeo, giornate n. 10; decorrenza: 1° aprile 1953;

Carovana facchini di Fondi, giornate n. 24; decorrenza: 1° novembre 1953;

Carovana portabagagli di Formia, 1° novembre 1952-31 maggio 1953: 19 giornate.

Livorno

Carovana facchini labronici di Livorno, giornate n. 20; decorrenza: 1° novembre 1953;

Cooperativa livornese facchinaggi di Livorno, giornate n. 20; decorrenza: 16 marzo 1953.

Lucca

Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico di Viareggio, giornate n. 23; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana facchini riuniti esterni città e periferia di Lucca, giornate n. 25; decorrenza: 1° maggio 1953;

Carovana facchini « Città di Lucca e periferia » Lucca, giornate n. 24; decorrenza: 1° ottobre 1953.

Macerata

Carovana facchini « La Rinascente » di San Severino Marche, giornate n. 15; decorrenza: 1° ottobre 1952;

Carovana facchini di Portocivitanova, giornate numero 20; decorrenza: 8 settembre 1953;

Carovana facchini di Petriolo, giornate n. 10; decorrenza: 10 ottobre 1953;

Carovana facchini di Porto Potenza Picena, giornate n. 25; decorrenza: 1° ottobre 1953.

Massa Carrara

Carovana liberi facchini « G. Fanin » di Massa, giornate n. 20; decorrenza: 1° marzo 1953.

Matera

Carovana ippotrasportatori e mulattieri di Matera, giornate n. 17; decorrenza: 1° giugno 1953.

Messina

Carovana ex dipendenti Montecatini di Milazzo, giornate n. 16; decorrenza: 8 maggio 1953.

Padova

Carovana barcari padovani di Padova, giornate n. 18; decorrenza: 1° maggio 1953;

Carovana caricatori e scaricatori « Brenta » di Padova, giornate n. 15; decorrenza: 1° ottobre 1953;

Carovana facchini « La Libera » di Vigodarzere, giornate n. 14; decorrenza: 10 luglio 1953;

Carovana barrocciai « Pozzonese » di Pozzonovo, giornate n. 26; decorrenza: 1° agosto 1953.

Palermo

Carovana facchini « La Sancipirello » di Sancipirello, giornate n. 26; decorrenza: 1° aprile 1952;

Carovana facchini di « San Lorenzo » di Palermo, giornate n. 26; decorrenza: 1° agosto 1952;

Carovana carico e scarico « Labor » di Trabia, giornate n. 26; decorrenza: 1° gennaio 1953.

Parma

Carovana liberi facchini di Fontanellato, mesi di agosto e settembre: 26 giornate; restanti mesi dell'anno: 15 giornate; decorrenza: 15 aprile 1953;

Carovana scaricatori barcaioli di Sacco di Colorno, giornate n. 23; decorrenza 1° luglio 1953;

Carovana facchini addetti al Macello pubblico di Parma, giornate n. 26; decorrenza: 1° settembre 1953.

Pavia

Carovana facchini di Casteggio, giornate n. 25; decorrenza: 3 marzo 1952.

Pescara

Carovana facchini « G. D'Annunzio » di Pescara, giornate n. 26; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana facchini « Italia » di Pescara, giornate n. 26; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana facchini « Di Nicolantonio » di Torre de' Passeri, giornate n. 25; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana facchini di Loreto Aprutino, giornate n. 24; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana facchini di Collecorvino, giornate n. 24; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana facchini di Cappelle sul Tavo, giornate n. 24; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana ippotrasportatori « A. Franci » di Civitella Casanova, giornate n. 23; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana ippotrasportatori « B. Buozzi » di Villa Celiera, giornate n. 23; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana barrocciai « T. Acerbo » di Pescara, giornate n. 26; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana carrettieri di Pescara Porta Nuova, giornate n. 26; decorrenza: 1° agosto 1953.

Pisa

Cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti di Riglione Oratoio, giornate n. 26; decorrenza: 1° luglio 1953.

Potenza

Carovana ippotrasportatori di Anzi, giornate n. 10; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana barrocciai di Filiano, giornate n. 10; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana barrocciai e vetturini di Potenza, giornate n. 10; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Atella, giornate numero 12; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Atella, giornate n. 12; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Banzi, giornate n. 12; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Filiano, giornate n. 12; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Lagopesole, giornate n. 12; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana barrocciai di Ripacandida, giornate n. 12; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Oppido Lucano, giornate numero 14; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana carrettieri di Oppido Lucano, giornate n. 14; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Tito, giornate numero 14; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Montemurro, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana mulattieri di Muro Lucano, giornate numero 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Baragiano, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana mulattieri « G. Federici » di Laurenzana, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana mulattieri « P. Campagna » di Pignola, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Rapone, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Ruvo del Monte, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di San Fele, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di San Fele, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Terranova di Pollino, giornate n. 16; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana « L'Aviglianese » di Avigliano, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Bella, giornate numero 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana carrettieri e ippotrasportatori di Forenza, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Ripacandida, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Senise, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Senise, giornate numero 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Spinoso, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Acerenza, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini « Libertas » di Barile, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Corleto Perticara, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Montemilone, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Pietragalla, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana mulattieri di Pietragalla, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Rapolla, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana mulattieri di Barile, giornate n. 18; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Barile, giornate n. 20; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Francavilla in Sinni, giornate n. 20; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Maschito, giornate n. 20; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Moliterno, giornate n. 20; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Moliterno, giornate n. 20; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Noepoli, giornate n. 20; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Sant'Arcangelo, giornate n. 21; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Genzano, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Lavello, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana barrocciai di Lavello, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini « G. Novelli » di Lavello, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana barrocciai di Melfi, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini « Libertas » di Lagonegro, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana carico e scarico « 900 » di Melfi, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Compagnia facchini di Melfi, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Melfi, giornate numero 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana vetturini di Melfi, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana carrettieri di Potenza, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Compagnia facchini di Potenza, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana ippotrasportatori di Potenza, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Palazzo San Gervasio, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana carrettieri « Libertas » di Palazzo San Gervasio, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana carrettieri e mulattieri di Rionero, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini di Rionero, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana barrocciai « G. Fortunato » di Rionero, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Carovana facchini « La Reduce » di Rionero, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Compagnia facchini di Venosa, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Compagnia carrettieri « O. Flacco » di Venosa, giornate n. 23; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale;

Compagnia facchini di Monticchio, giornate n. 26; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale.

Ragusa

Cooperativa carrettieri ragusani, giornate n. 20; decorrenza: 1° marzo 1953.

Ravenna

Gruppo barrocciai di Casola Valsenio, giornate n. 15: decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Cotignola, giornate n. 15; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Giovecca, giornate n. 15; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Marina di Ravenna, giornate n. 15; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Massa Lombarda, giornate n. 15 decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Piangipane, giornate n. 15; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Riolo Bagni, giornate n. 15; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Rossetta, giornate n. 15; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Alfonsine, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Bagnacavallo, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Castiglione di Ravenna, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Fognano, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Fusignano, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Longastrino di Alfonsine, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Russi, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di San Bernardino di Lugo, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di San Lorenzo di Lugo, giornate n. 18: decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Villanova di Bagnacavallo, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Voltana di Lugo, giornate n. 18; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Bagnara, giornate n. 20; decorrenza 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Castel Bolognese, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Cervia, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Conselice, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Faenza, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Lavezzola, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo Barrocciai di Lugo, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Mezzano di Ravenna, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Ravenna, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di San Pancrazio di Russi, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Gruppo barrocciai di Solarolo, giornate n. 20; decorrenza: 1° gennaio 1953.

Reggio Calabria

Carovana scaricatori « San Nicola » di Gioiosa Ionica Marina, giornate n. 25; decorrenza: 1° ottobre 1953;

Carovana fra scaricatori « Sacro Cuore di Gesù » di Catona, giornate n. 21; decorrenza: 1° novembre 1952.

Roma

Carovana mulattieri e ippotrasportatori « Prenestina » di Palestrina, giornate n. 15; decorrenza: 1° aprile 1952;

Cooperativa « La Navale » di Civitavecchia, giornate n. 19; decorrenza: 1° giugno 1953.

Rovigo

Carovana facchini di Ceneselli, giornate n. 25; decorrenza: 1° giugno 1953;

Libera carovana facchini di Rosolina, giornate n. 26; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Compagnia facchini di Pettorazza, periodo 1° agosto-31 ottobre: 26 giornate; restanti mesi dell'anno: 15 giornate; decorrenza: 1° marzo 1953;

Carovana Autonoma facchini di Bottrighe, mesi agosto e settembre: 24 giornate; restanti mesi dell'anno: 18 giornate; decorrenza: 1° gennaio 1953;

Carovana facchini di Boaro Polesine, periodo 1° marzo-31 ottobre: 26 giornate; restanti mesi dell'anno: 10 giornate; decorrenza: 1° aprile 1953;

Carovana facchini combattenti reduci di Badia Polesine, periodo 1° luglio-31 dicembre 1953: 26 giornate;

Carovana facchini Piazza Annonaria di Rovigo, giornate n. 26; decorrenza: 1° settembre 1953.

Salerno

Carovane ippotrasportatori della provincia di Salerno, giornate n. 24; decorrenza: data di pubblicazione del decreto Ministeriale.

Siena

Cooperativa facchini di Colle Val d'Elsa, giornate n. 15; decorrenza: 1° ottobre 1952;

Cooperativa carico e scarico di Poggibonsi, giornate n. 20; decorrenza: 1° ottobre 1952;

Cooperativa portabagagli di Chiusi stazione, giornate n. 24: decorrenza: 1° ottobre 1952.

Taranto

Carovana facchini di Lizzano, giornate n. 18; decorrenza: 1° agosto 1953;

Carovana facchini « La Rinascente » di Massafra, giornate n. 24; decorrenza: 1° aprile 1953;

Carovana facchini « G. Pastore » di Sava, giornate n. 18; decorrenza: 2 febbraio 1953;

Carovana facchini liberi di Martina Franca, giornate n. 24; decorrenza: 1° maggio 1953;

Cooperativa carico e scarico « Tarentum » di Taranto, giornate n. 26; decorrenza: 1° agosto 1953;

Cooperativa facchini « Aurora » di Taranto, giornate n. 26; decorrenza: 1° gennaio 1954;

Carovana facchini di Maruggio, giornate n. 20; decorrenza: 1° settembre 1953.

Udine

Carovana udinese scaricatori del Mercato ortofrutticolo di Udine, giornate n. 22; decorrenza: 1° luglio 1953;

Carovana caricatori e scaricatori di Aquileia, giornate n. 12; decorrenza: 1° luglio 1953.

Venezia

Carovana lavoranti esterni Macello di Chioggia, giornate n. 25; decorrenza: 1° novembre 1952;

Carovana carico e scarico latte di Chioggia, giornate n. 26; decorrenza: 7 novembre 1953;

Carovana facchini 2ª Squadra di Sottomarina, giornate n. 20; decorrenza: 1° aprile 1953;

Carovana trasportatori sabbia di Sottomarina, giornate n. 20; decorrenza: 1° aprile 1953.

Vercelli

Cooperativa fattorini Stazione di Biella, giornate n. 26; decorrenza: 1° aprile 1952.

Verona

Carovana facchini C.G.I.L. di Valeggio sul Mincio, giornate n. 20; decorrenza: 1° ottobre 1953.

Vicenza

Carovana facchini « Campo Gallo » di Vicenza, giornate n 20; decorrenza: 7 gennaio 1953.

Viterbo

Carovana facchini di Acquapendente, giornate numero 10; decorrenza: 1° luglio 1952;

Carovana facchini di Bagnoregio, giornate n. 12; decorrenza: 1° luglio 1952;

Carovana facchini di Montalto di Castro, giornate n. 15; decorrenza: 1° luglio 1952;

Carovana facchini di Monteromano, giornate n. 15; decorrenza: 1° ottobre 1952;

Carovana facchini di Orte, giornate n. 18; decorrenza: 1° luglio 1953;

Carovana facchini di Vetralla, giornate n. 22; decorrenza: 1° maggio 1953.

Art. 2.

La decorrenza segnata a fianco di ciascuna cooperativa indica la data di applicazione dei nuovi periodi medi sopracitati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(603)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1955.

Istruzioni regolamentari per l'attuazione della legge 16 ottobre 1954, n. 1051, concernente la monta equina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550, recante disposizioni circa la produzione equina;

Visto il regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, che approva il regolamento per l'applicazione delle norme contenute nel citato regio decreto-legge;

Vista la legge 29 giugno 1929, n. 1366;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 627;

Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1051, recante disposizioni per la monta equina;

Visto l'art. 15 della citata legge 16 ottobre 1954, numero 1051;

Decreta:

Sono approvate le unite istruzioni regolamentari, composte di n. 21 articoli, per l'applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 1051.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1955

Il Ministro: MEDICI

Istruzioni regolamentari per l'attuazione della legge 16 ottobre 1954, n. 1051, concernente la monta equina

Art. 1.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione ad impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina, a norma dell'art. 1 della legge 16 ottobre 1954, n. 1051, deve essere inviata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, non oltre il 1° settembre dell'anno precedente a quello di inizio dell'esercizio della monta; essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio del richiedente;

b) località dove funzionerà la stazione di monta;

c) numero e razza o produzione tipica dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla monta.

Alla domanda deve unirsi il certificato di buona condotta del richiedente e una breve relazione sull'attrezzatura della istituenda stazione.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvede al rilascio dell'autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, prevista dall'art. 4 della legge sopra citata.

Copia della domanda e copia del verbale della Commissione vengono trasmesse al Deposito cavalli stalloni competente per territorio.

Art. 2.

Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a gestire una pubblica stazione di monta equina, non possono adibire alla monta, stalloni che non siano stati approvati dalla predetta Commissione e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di cui all'art. 9 della legge 16 ottobre 1954, n. 1051.

Art. 3.

Ai fini di quanto disposto dall'articolo precedente, il gestore di una pubblica stazione di monta equina deve inoltrare, per le visite ordinarie degli stalloni, domanda al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente della predetta Commissione, non più tardi del 10 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i riproduttori debbono esercitare la monta.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, domicilio del possessore degli stalloni;

b) nome, genealogia, età, razza o produzione tipica, mantello e segni particolari dei singoli stalloni dei quali si chiede l'approvazione;

c) estremi dell'attestato dell'eventuale precedente approvazione;

d) estremi dell'avvenuto versamento della quota stabilita per le spese di visita, di cui al successivo art. 8;

e) estremi del certificato di origine o genealogico del soggetto, il cui originale deve essere esibito all'atto della visita, unitamente al certificato veterinario, comprovante l'avvenuta prova diagnostica della malleina ai sensi dell'art. 132 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 4.

Si considera monta pubblica quella in cui il riproduttore è adibito alla fecondazione di fattrici non appartenenti allo stesso proprietario dello stallone, salvo che trattisi di fattrici di proprietà comune del concedente e del mezzadro di azienda condotta a mezzadria.

E' considerata altresì monta pubblica quella gestita in forma associativa o consorziale per la fecondazione delle fattrici dei singoli associati.

Art. 5.

Si considera monta privata quella in cui il riproduttore è adibito unicamente alla fecondazione di fattrici appartenenti allo stesso proprietario del riproduttore, ivi comprese le fattrici di proprietà comune del concedente e del mezzadro nelle aziende condotte a mezzadria.

Art. 6.

I possessori di stalloni da adibire alla monta privata debbono inoltrare domanda al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente della Commissione, non più tardi del 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui i riproduttori debbono esercitare la monta.

La domanda deve riportare tutte le indicazioni di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ricevute le domande di visita degli stalloni, ne trasmettono copia al direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio, il quale concorda con i capi degli Ispettorati stessi i luoghi e i giorni in cui devono essere effettuate le visite.

L'itinerario delle visite deve essere comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste non più tardi del 31 ottobre e reso pubblico mediante affissione all'albo comunale ed inserzione sui giornali locali.

I riproduttori da sottoporre a visita possono essere presentati alla Commissione in una qualunque delle località indicate dall'itinerario nella Provincia d'impiego dei riproduttori stessi.

Le visite ordinarie delle Commissioni si iniziano il 1° novembre e devono essere espletate entro il 15 gennaio.

I possessori di stalloni, non approvati dalle Commissioni nelle visite ordinarie, possono sottoporre alle Commissioni medesime altri stalloni che intendono destinare alla monta pubblica o privata in luogo di quelli non riconosciuti idonei.

La domanda per l'approvazione di tali stalloni deve essere inviata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro il 15 gennaio.

Gli stalloni medesimi devono essere presentati per l'approvazione nelle visite straordinarie alle quali possono essere presentati anche i riproduttori non visitati precedentemente.

Le visite straordinarie sono effettuate dal 1° al 28 febbraio.

Art. 8.

A norma dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1954, n. 1051, le spese relative alle visite ordinarie e straordinarie, compiute su richiesta degli interessati, sono a carico degli stessi e devono essere versate ai Depositi cavalli stalloni competenti per territorio.

L'ammontare della relativa quota è determinata annualmente con decreto del prefetto, su proposta della Commissione provinciale.

Art. 9.

La concessione dell'attestato di approvazione può, a norma delle vigenti disposizioni, essere negata per i seguenti motivi:

1) l'età dello stallone inferiore a 3 anni;

2) la constatazione nel riproduttore:

a) di malattia infettiva e diffusiva;

b) del corneggio cronico (sibilo o rantolo laringeo);

c) della bolsaggine;

d) della amaurosi;

e) dell'oftalmia periodica (luna);

f) della criptorchidia;

g) di tare, vizi o difetti di conformazione dannosi alla riproduzione;

3) la razza cui appartiene lo stallone, quando sia in contrasto con l'indirizzo ippico seguito nella zona;

4) la constatazione di scarsa fecondità nel riproduttore;

5) l'esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore.

Art. 10.

La Commissione decide a maggioranza di voti quando siano presenti almeno tre membri. A parità di voti, è preponderante il voto di chi presiede. I membri della Commissione debbono astenersi dal partecipare alla visita di stalloni di loro proprietà.

Art. 11.

Lo stato segnaletico degli stalloni esaminati, gli eventuali motivi di esclusione contemplati dall'art. 9, nonchè le decisioni motivate della Commissione circa l'approvazione o meno dei riproduttori debbono risultare da apposito verbale, firmato dai membri che hanno partecipato alle operazioni di visita.

Nel verbale stesso deve essere precisata la zona in cui gli stalloni devono essere impiegati, ai sensi dell'art. 9 delle legge 27 maggio 1940, n. 627.

I verbali delle visite ordinarie e straordinarie sono conservati presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali debbono inviarne copia al Deposito cavalli stalloni competente per territorio.

Art. 12.

Per ogni stallone riconosciuto idoneo devono essere rilasciati i seguenti documenti:

a) un attestato di approvazione per la monta, firmato dal presidente della Commissione;

b) un bollettario composto di 80 certificati di monta per gli stalloni destinati alla monta pubblica;

c) un bollettario con un numero di certificati corrispondenti al numero delle fattrici da coprire, per gli stalloni destinati esclusivamente alla monta privata;

d) un registro per l'annotazione delle cavalle coperte e delle nascite.

Nell'attestato di approvazione, oltre i dati segnaletici dello stallone, devono essere indicati i Comuni e le località in cui ha sede la stazione di monta e la zona di impiego degli stalloni.

L'attestato di approvazione per la monta è valevole soltanto per l'anno per il quale è stato rilasciato, salvo quanto disposto dall'art. 8 della legge 16 ottobre 1954, n. 1051.

Art. 13.

I verbali, di cui al primo comma dell'art. 11, gli attestati di approvazione, i bollettari e i registri per l'annotazione delle fattrici e delle nascite devono essere conformi agli appositi modelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvede, entro il mese di marzo, alla pubblicazione dell'elenco, predisposto a cura del Deposito cavalli stalloni competente per territorio, dei cavalli e degli asini stalloni approvati che possono esercitare la monta nella Provincia o in parte di essa, con l'indicazione del nome dello stallone, anno di nascita, razza o produzione tipica, mantello e segni particolari, cognome, nome e domicilio del gestore della stazione, Comune e località della stazione stessa.

Art. 15.

Il gestore della stazione di monta pubblica ha l'obbligo di rilasciare, dopo il primo salto, ai proprietari delle cavalle o delle asine coperte, un certificato di monta, staccato dal bollettario di cui all'art. 12.

Il certificato deve essere compilato e firmato dal gestore o da persona da lui incaricata sotto la sua personale responsabilità.

Art. 16.

Nelle stazioni di monta pubblica o privata è vietato mantenere cavalli ed asini di età superiore a 2 anni non approvati, anche se destinati al servizio di esplorazione.

Art. 17.

In una stessa stazione di monta non possono essere mantenuti promiscuamente stalloni adibiti alla monta pubblica e stalloni adibiti alla monta privata.

Art. 18.

Al termine della stagione di monta e, in ogni caso, non più tardi del 30 settembre, i possessori di stalloni approvati hanno l'obbligo di inviare al Deposito cavalli stalloni competente per territorio i seguenti documenti: l'attestato di approvazione, il bollettario dei certificati di monta, comprese le bol-

lette non utilizzate e il prospetto riepilogativo, contenente i dati della produzione ottenuta dalla monta dell'anno precedente.

Il Deposito cavalli stalloni cura lo spoglio dei documenti di cui al comma precedente e ne comunica i risultati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ai singoli Ispettorati provinciali dell'agricoltura della circoscrizione.

Art. 19.

I possessori di cavalle o di asine pregne o seguite da rede devono esibire, a richiesta degli agenti indicati nell'art. 21, il certificato di monta.

La dichiarazione di nascita, apposta sui certificati di monta, non è ritenuta regolare se non è munita del visto del veterinario.

Art. 20.

Il gestore della stazione di monta pubblica ha l'obbligo:

a) di mantenere costantemente affissa all'esterno dei locali adibiti alla monta, in luogo visibile al pubblico, una tabella con la dicitura: « Pubblica stazione di monta equina » e, all'interno di detti locali, una tabella indicante, per ciascuno stallone, il nome, la razza o produzione tipica, la classe e la tariffa di monta;

b) di tenere a disposizione del pubblico, per visione, copia del presente regolamento, l'attestato di approvazione dei riproduttori ed il bollettario, a madre e figlia, dei salti;

c) di rilasciare al proprietario della cavalla o asina coperta il certificato di monta da staccarsi dal bollettario a madre e figlia di cui all'art. 12, lett. *b*).

La compilazione e il distacco della bolletta deve avvenire anche quando la fattrice coperta appartenga al gestore della stazione di monta;

d) di non rilasciare duplicati del certificato di monta. In via eccezionale e per comprovati gravi motivi, il gestore potrà rilasciare una dichiarazione, in carta legale, vistata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella quale verranno riportate le indicazioni risultanti dai documenti di monta;

e) di costruire un razionale travaglio per la monta, convenientemente protetto, e di mantenere gli stalloni in buone condizioni igieniche e di alimentazione;

f) di attenersi alle norme profilattiche prescritte dalle competenti autorità sanitarie e di denunciare al sindaco, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e al Deposito cavalli stalloni, competenti per territorio, la comparsa negli stalloni di qualsiasi malattia infettiva e diffusiva;

g) di non far coprire agli stalloni un numero di cavalle ed asine superiore a quello fissato dall'anzidetta Commissione;

h) di non ammettere al salto: le fattrici non appartenenti alla razza o produzione tipica indicate nel certificato di approvazione dello stallone, le fattrici affette da malattie contagiose o che abbiano già ricevuto infruttuosamente sei salti nella stessa stagione di monta, salvo che per esse non venga esibito un certificato del veterinario locale che le dichiari immuni da malattie della sfera genitale;

i) di comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e al Deposito cavalli stalloni, a mezzo di lettera raccomandata, entro cinque giorni, le variazioni di proprietà in caso di vendita dello stallone, con l'indicazione delle generalità e domicilio del compratore, le variazioni di residenza, le malattie e la morte degli stalloni. In caso di vendita dello stallone, deve essere consegnato al compratore anche l'attestato di approvazione. In caso di morte o di castrazione, deve restituirsi detto attestato al Deposito cavalli stalloni, competente per territorio;

l) di consentire il libero accesso nei locali di monta ai funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed al personale incaricato della sorveglianza di cui al successivo art. 21;

m) di tenere aggiornato un apposito registro di monta, fornito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 21.

La vigilanza sull'adempimento delle norme, relative alla disciplina della monta pubblica e privata, è affidata, ai fini previsti dalle vigenti disposizioni, ai componenti delle Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale dei Depositi cavalli stalloni, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle stazioni di monta dei Depositi cavalli stalloni, alle guardie forestali, municipali e campestri ed agli agenti tutti della Forza pubblica.

(636)

Il Ministro: MEDICI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 295, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona (Chieti), di un mutuo di L. 12.575.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(625)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 287, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camaiore (Lucca), di un mutuo di L. 35.426.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(630)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 388, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina), di un mutuo di L. 26.149.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(628)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Iesi (Ancona), di un mutuo di L. 11.146.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(631)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Altamura (Bari), di un mutuo di L. 9.958.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(632)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 383, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari), di un mutuo di L. 14.289.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(633)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 385, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari) di un mutuo di L. 136.734.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(621)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 379, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia) di un mutuo di L. 12.831.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(618)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 380, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) di un mutuo di L. 49.456.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(619)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari) di un mutuo di L. 59.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(620)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Si comunica che, con decreti Ministeriali 13 dicembre 1954, dottori Achille Pedraglio di Carlo e Giorgio Giuriani fu Renzo, notai residenti ed esercenti in Como, sono stati accreditati per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Como.

Il direttore generale reggente: DI CRISTINA

(669)

4ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1960

Si notifica che il giorno 8 marzo 1955, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la IV estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle dodici serie (dalla 33ª/1960 alla 44ª/1960) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1960, emesse in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040, e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra mentovata aperta al pubblico.

Roma, addì 11 febbraio 1955

Il direttore generale incaricato: DI CRISTINA

(649)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5% (1935)	188177 (nuda proprietà)	Fassetta Alessandro fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Brida Elisa fu Giovanni, dom. a Genova . .	4.000 —
Id.	188178 (nuda proprietà)	Come sopra, con usufrutto come sopra	2.000 —
Cons. 3,50% (1906)	755042 (nuda proprietà)	Guazzoni Maria fu Giovanni Battista moglie di Serlini Pietro, dom. a Milano, con usufrutto a Moja Ada fu Giuseppe vedova di Guazzoni Giovanni Battista ora moglie di Isacchi Gaetano, dom. a Milano	3.178 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 1° ottobre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(4802)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 febbraio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,70	643,50	145,72
» Firenze	624,75	645 —	145,50
» Genova	624,72	644 —	145,60
» Milano	624,77	643,50	145,63
» Napoli	624,70	644 —	145,55
» Palermo	624,72	643,31	145,58
» Roma	624,75	642,875	145,64
» Torino	624,75	643 —	145,70
» Trieste	624,76	—	145,70
» Venezia	624,74	643,75	145,65

Media dei titoli dell'11 febbraio 1955

Rendita 3,50 % 1906	61,475
Id. 3,50 % 1902	61,40
Id. 5 % 1935	93,225
Redimibile 3,50 % 1934	82,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 febbraio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 settembre 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,76
1 dollaro canadese	»	643,19
1 franco svizzero	»	145,63

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,33

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 9 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Barbera Carmela di Natale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 5375.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1886 — Data: 11 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Ranucci Carlo fu Ambrogio — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Radaelli Otello fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 6 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Castelli Paola Antonia fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 10 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Corvese Gaetano fu Felice — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 23.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2830 — Data: 4 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Altieri Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1955

(536) *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi

E' ammesso, in relazione ai pareri espressi dai vari organi provinciali qualificati, il rilascio — ai sensi del decreto Ministeriale 2 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 1952 — di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, revocabili in qualsiasi momento, per autocarri di portata superiore ai quintali 25, per le Provincie sottoelencate, nel numero massimo segnato a fianco di ciascuna Provincia:

Udine	30	Frosinone	15
Gorizia	6	Latina	30
Padova	35	Rieti	20
Rovigo	50	Salerno	15
Firenze	35	Avellino	15
Massa e Carrara	35	Caserta	15
Arezzo	10	Napoli	70
Grosseto	25	Catanzaro	95
Lucca	25	Cosenza	95
Livorno	30	Reggio Calabria	95
Pisa	25	Bari	25
Siena	25	Taranto	15
L'Aquila	15	Brindisi	10
Campobasso	50	Foggia	30
Pescara	25	Lecce	5
Teramo	30		

(670)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mattaini Armando di Guido, già esercente in Gallarate, via Mercanti, 4.

Tali marchi recavano il n. 70-VA.

(533)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto n. 340.3.13/9703 del 12 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1953;
Vista la nota del Prefetto di Chieti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Francesco Puglisi, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Francesco Puglisi, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1953, il vice prefetto ispettore dott. Coriolano Pagnozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(539)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 11 novembre 1954, n. 340.2.13/12119, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951;
Vista la nota del Prefetto di Bologna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Mario Malinverno, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Mario Malinverno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951, il vice prefetto prof. dottore Otello De Gennaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(547)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 25 agosto 1954, n. 340.2.11/10453, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953;
Visto il marconigramma del Prefetto di Benevento, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Antonio Tommaselli, impossibilitato per motivi professionali, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Antonio Tommaselli, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento il prof. Franco Panini, docente in ostetricia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(548)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 6 febbraio 1954, n. 2741, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Trillo dott. Angelo, medico provinciale;
Gilardino dott. Ernesto, primario ostetrico dell'ospedale civile di Terni;
Madruzza prof. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Rocchetti Margherita, ostetrica condotta.

Segretario:
Iuliani dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(572)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 378(12)P.I./a3 in data 1° ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1954, al registro n. 54, pag. n. 118, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quattro posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'art. 14 del decreto Ministeriale di bando;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avranno luogo in Roma nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 marzo corrente anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1955
Registro n. 57 *bilancio Trasporti, foglio n.* 103

(671)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 52051, div. 3ª in data 6 dicembre 1954, con il quale è stato assegnato alla condotta medica del comune di Opi il dott. Di Gianfilippo Loide, che ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta il dott. Marcelli Antonio;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Opi è assegnata al dott. Marcelli Antonio.

Il sindaco del comune di Opi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Opi.

L'Aquila, addì 11 gennaio 1955

p. *Il prefetto*: ALFANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 44.340, div. 3ª, in data 13 ottobre 1954, con il quale il dott. Cavalieri Bruno, è stato assegnato alla condotta medica del comune di Villa Santa Lucia;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 21988 div. san. in data 12 luglio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954, e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Marinetti Paolo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Villa Santa Lucia è assegnata al dott. Marinetti Paolo.

Il sindaco di Villa Santa Lucia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Villa Santa Lucia.

L'Aquila, addì 26 gennaio 1955

p. *Il prefetto*: ALFANO

(584)

PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 26612/3 del 30 luglio 1954, con cui venivano assegnate alle candidate vincitrici le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1951;

Considerato che l'ostetrica Maiuri Maria, assegnata alla condotta di Arce non ha accettato la condotta stessa nei termini stabiliti;

Vista la graduatoria di merito del concorso di che trattasi, approvata con decreto n. 26612/3.1 in data 10 luglio 1954, in base alla quale la condotta di Arce, a seguito della rinunzia della predetta Maiuri Maria dev'essere assegnata all'ostetrica Bernagozzi Liliana di Carlo, anche, in considerazione dell'ordine preferenziale delle sedi indicate dalla medesima;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bernagozzi Liliana di Carlo, compresa nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, è assegnata alla condotta di Arce.

Il sindaco del suddetto Comune, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 17 gennaio 1955

Il prefetto: SCOLARO

(592)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.